

SCHEMA CONVENZIONE

TRA

la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Organismo Intermedio (OI), con sede legale in Bologna (BO), Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 e partita IVA IT02086690373, rappresentata, per la firma della presente convenzione, da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Referente regionale dell’Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo (PO) del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007 - 2013, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1343 del 19 settembre 2011,

- denominata “Regione” -

E

il Gruppo di Azione Costiera _____, _____, con sede in _____ Via _____ rappresentato, per la firma della presente Convenzione, da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Presidente pro-tempore della Provincia di _____, con sede legale in _____ Via _____ n. ____ - _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, Ente che interviene al presente atto in qualità di Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. _____, sottoscritta in ____ il _____, Rep. N. _____ e registrato in ____ il _____ al numero _____

- denominato “GAC”-

PREMESSO

- **che** il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca”, al Capo IV, artt. 43, 44 e 45, stabilisce che lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca avvenga attraverso l’Asse prioritario 4, con azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili, nel quadro di una strategia globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca;

- **che** il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, alla Sezione 4, artt. 21-25, definisce l'ambito di applicazione dell'Asse 4;
- **che** il Vademecum FEP della Commissione europea, del 26 marzo 2007, fornisce gli orientamenti, per gli Stati membri, per la predisposizione dei Programmi Operativi;
- **che** la Commissione Europea, con Decisione C (2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della Decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007, ha approvato il Programma Operativo relativo all'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito PO FEP);
- **che** il Comitato di Sorveglianza, di cui all'art. 63 del Reg. (CE) n. 1198/2006, nel corso della seduta del 26 giugno 2012, ha approvato modifiche al PO FEP;
- **che**, ai sensi dell' art. 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006 sono state designate le Autorità per garantire l'efficacia e la corretta esecuzione del PO FEP 2007-2013; tali autorità sono: Autorità di Gestione (di seguito AdG), Autorità di Certificazione e Autorità di Audit;
- **che**, ai sensi del medesimo art. 58, paragrafo 2, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione hanno designato gli Organismi Intermedi (di seguito OI) per espletare, mediante formale convenzione, una parte dei compiti dell'AdG, sotto la responsabilità di dette Autorità;
- **che** l'Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008, tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura - e le Regioni, finalizzato all'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEP, annovera tra le funzioni delegate l'attuazione dell'Asse 4 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";
- **che**, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Multiregionale, l'AdG e gli OI, formalmente delegati, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del PO FEP, secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- **che** l'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;

- **che** la Regione Emilia-Romagna svolge il ruolo di OI, referente dell'AdG del FEP, come da convenzione stipulata in data 15 marzo 2010, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007;
- **che** con determinazione del Responsabile del Servizio Economia ittica regionale n. 11604 del 20 ottobre 2010 è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di OI per le misure delegate in attuazione del PO FEP;
- **che** con determinazione regionale n. 16189 del 13 dicembre 2011, è stato approvato il Bando regionale di attuazione dell'Asse 4 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" e di selezione dei Piani di Sviluppo Locale (di seguito PSL) presentati dai GAC; il Bando è stato pubblicato sul BURERT n. 186 del 16 dicembre 2011;
- **che** con determinazione regionale n. 3994 del 27 marzo 2012, pubblicata sul BURERT n. 57 del 2 aprile 2012, sono state fornite prime disposizioni integrative al Bando di cui alla citata determinazione n. 16189/2012;
- **che** i GAC ed i relativi PSL sono stati selezionati ed approvati con determinazione regionale n. 8658 del 28 giugno 2012;
- **che** il GAC _____, costituito nella forma giuridica di Associazione Temporanea di Scopo, risulta assegnatario, per il PSL di riferimento, di un importo pari ad € _____ (_____), corrispondente alla quota pubblica del piano finanziario contenuto nel PSL medesimo;
- **che** in qualità di soggetto titolare del PSL, oltre che beneficiario di risorse per le azioni a regia diretta, l'Ente Capofila Provincia di _____ e con esso i suoi partner costituenti l'Associazione Temporanea di Scopo, sono tenuti al rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore (regolamento (CE) n. 1198/2006 e regolamento (CE) n. 498/2007 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché dalle relative norme attuative, adottate a livello comunitario, nazionale e regionale; sono tenuti, altresì, al mantenimento, per tutta la durata della convenzione, dei requisiti di ammissibilità prescritti per la partecipazione al Bando regionale di cui alle citate determinazioni n. 16189/20011 e n. 3994/2012, alla realizzazione maggioritaria di interventi condotti dal settore privato oltre all'applicazione di procedure di selezione trasparenti, che garantiscono che i soggetti aderenti al GAC, qualora possibili beneficiari in via diretta o indiretta, non siano stati coinvolti nella fase di approvazione dei progetti (principio di insussistenza di conflitto di interessi).

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle clausole, patti, oneri e condizioni in essa previste;
 - b) dalle norme amministrative e contabili che regolano le attività della Regione Emilia-Romagna;
 - c) dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dal Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, da quanto stabilito nel Bando regionale di cui alle determinazioni dirigenziali n. 16189 del 13 dicembre 2011 e n. 3994 del 27 marzo 2012, dalle prescrizioni di cui al PO FEP, dalle sue disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, dal Comitato di sorveglianza e dal Cabina di Regia del PO FEP, dalle disposizioni tecnico operative allegate alla presente, nonché dalle disposizioni di cui al Dlgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati.

Articolo 2

Oggetto e durata della Convenzione

1. La Regione Emilia-Romagna delega al GAC, che dichiara di accettare, con riferimento all'attuazione del PSL approvato dalla Regione, che si allega alla presente Convenzione, l'esercizio delle funzioni specificate al successivo art. 4.
2. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli adempimenti relativi al periodo di programmazione 2007-2013 del FEP, prevista per il 31 dicembre 2015, salvo proroghe.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate a finanziare gli interventi previsti dal PSL, presentato dal GAC _____, approvato dalla Regione, sono pari ad Euro _____.

2. Tale importo deve essere utilizzato per finanziare operazioni attuate dal GAC in qualità di beneficiario finale (interventi a gestione diretta) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio (interventi a bando), selezionati tramite bandi pubblici.

3. La spesa dovrà essere effettuata in conformità alla dotazione finanziaria programmata nell'ambito del PSL.

4. Eventuali risorse aggiuntive disposte in esito alla procedura di cui all'art. 18 del Reg. (CE) n. 1198/2006, dovranno essere utilizzate conformemente alla presente convenzione e alle disposizioni qui richiamate nonché in relazione alle integrazioni apportate al PSL.

Articolo 4

Funzioni delegate

1. Il GAC con riferimento alle azioni previste nell'ambito del PSL, esercita le funzioni di seguito indicate:

- a) in conformità alle procedure dell'OI, con il pieno utilizzo del SIGC ed in base a quanto previsto dal PSL approvato, definisce, per le misure e/o azioni di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate e al monitoraggio finanziario;
- b) garantisce che le operazioni destinate a beneficiare dei finanziamenti siano selezionate conformemente ai criteri di cui al PO FEP e siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- c) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e relativi agli interventi a bando e prima di liquidare gli aventi diritto, il GAC, mediante il pieno utilizzo del SIGC:
 - c1) verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;
 - c2) verifica che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione;
 - c3) riceve, archivia e conserva le domande di pagamento e ne verifica la regolarità amministrativa;
 - c4) controlla la conformità delle spese alla normativa comunitaria e nazionale;
 - c5) verifica il rispetto dei sopra citati requisiti di ammissione al cofinanziamento;

- c6) esegue i controlli di primo livello ed ex post previsti dalla normativa comunitaria in materia e dal Manuale delle procedure e controlli, seguendo le ulteriori specificazioni eventualmente fornite dalla Regione;
- c7) redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate;
- c8) segnala alla Regione eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSL proponendo le possibili soluzioni;
- c9) garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del SIGC, di tutti i dati e della documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata per assicurarne la gestione finanziaria, la sorveglianza, la verifica, gli audit e la valutazione;
- c10) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 51 del Reg. (CE) n. 1198/2006 ed, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;
- c11) gestisce gli eventuali contenziosi concernenti tutte le operazioni gestite;
- c12) fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione, dell'AdG e della Regione;
- c13) assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al PSL, da tenere a disposizione delle Autorità del Programma, della Commissione e della Corte dei Conti europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli atti;
- c14) trasmette alla Regione tutti i documenti eventualmente richiesti idonei a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del PSL;
- c15) trasmette alla Regione tutte le informazioni in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese erogate, necessarie al referente regionale dell'Autorità di certificazione, in quanto OI delegato alla Certificazione, e all'Autorità di Audit.

2. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea e che, allo stesso modo, la Regione è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate, anche il GAC è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Regione dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e la tempistica indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 5

Responsabilità ed obblighi della Regione

1. Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Organismo Intermedio delegato dall'Autorità di Gestione del Programma è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse 4.

2. La Regione svolge pertanto le seguenti funzioni:

- a) istruisce, verifica ed approva le eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dal GAC per il proprio PSL;
- b) per gli **interventi a bando**: verifica la conformità dei bandi agli obiettivi del PSL e alle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore predisposti dal GAC;
- c) per gli **interventi a gestione diretta**: verifica ed approva i progetti con i contenuti prescritti dalle procedure di cui al paragrafo 7.1 del Bando regionale e dal documento regionale che definisce le modalità tecnico operative;
- d) assicura il flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con il GAC;
- e) verifica le richieste di erogazione dei contributi inoltrate dal GAC;
- f) eroga i contributi al GAC ed ai beneficiari finali;
- g) eroga le eventuali anticipazioni ai GAC nel caso di interventi a regia diretta secondo procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità.

3. La Regione, per consentire al GAC lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4, si impegna a:

- a) assicurare il supporto necessario all'abilitazione del GAC alla gestione e utilizzo del Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA);

- b) svolgere l'attività di verifica sul corretto utilizzo e aggiornamento del SIPA;
- c) fornire al GAC il Manuale delle procedure e dei controlli.

5. In considerazione della natura del finanziamento, nell'eventualità di ritardo per qualunque causa nella effettiva erogazione del pagamento e/o della concessione da parte della Regione, quest'ultima non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore somma a titolo di interessi di mora, risarcimento, indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

Articolo 6

Responsabilità ed obblighi del GAC

1. Essendo titolare del PSL e beneficiario dell'iniziativa, il GAC assume nei confronti della Regione, la responsabilità sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico.

2. Il GAC in particolare è responsabile:

- a) dell'attuazione del PSL così come approvato dalla Regione;
- b) della progettazione e dell'attuazione di operazioni a gestione diretta;
- c) della predisposizione e gestione dei bandi relativi agli interventi previsti dal PSL ed in particolare dell'individuazione, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le disposizioni di attuazione del PO FEP 2007/2013 adottate dalla Regione, delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti;
- d) della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;
- e) dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;
- f) della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente che per quanto riguarda quelle sostenute da soggetti terzi;
- g) della tenuta di un sistema di contabilità separata mediante un'apposita registrazione contabile idonea a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione degli interventi a regia diretta, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute;

- h) della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, nonché del referente regionale dell'Autorità di certificazione, in quanto OI delegato alla certificazione, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari, movimentazioni di cassa e di ogni altro documento richiesto;
- i) dell'organizzazione del supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti (interni o terzi) deputati ai controlli;
- j) della conservazione presso la propria sede legale (in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli della Regione in riferimento al capitolo sulle "Disposizioni in materia di conservazione della documentazione"), ai fini del controllo tecnico amministrativo, dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente e copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi, per la durata degli impegni sottoscritti;
- k) della compatibilità e regolarità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie e nazionali (in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici, ecc.);
- l) del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi, nonché della correttezza delle informazioni fornite;
- m) dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione del PSL e nella realizzazione fisica dello stesso;
- n) della restituzione del contributo pubblico nel caso di interventi realizzati in maniera difforme dall'approvazione;
- o) della completezza della documentazione presentata dagli altri beneficiari del PSL;
- p) di ogni altro adempimento o impegno previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti o che venissero introdotti nel corso della validità della presente convenzione.

3. Il GAC è obbligato a:

- a) condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità ai bandi, conformemente alle procedure vigenti del programma;
- b) rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità, nonché le norme ed i principi del Trattato relativi alla trasparenza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;

- c) selezionare le domande di finanziamento in modo conforme agli obiettivi ed ai criteri previsti dal PO e dal PSL formulando motivazioni chiare per l'accettazione o il rifiuto delle domande medesime, garantendo il rispetto delle norme in materia di ammissibilità;
- d) procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 163/2006, nel Regolamento n. 207/2010 e nelle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE;
- e) selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 165/2001, nonché alle altre normative vigenti;
- f) presentare, prima dell'attivazione di ciascun intervento previsto dal PSL, la documentazione prevista al paragrafo 7.1 del Bando regionale;
- g) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi a gestione diretta previsti nel PSL nel rispetto delle proprie norme di riferimento in materia di gestione finanziaria/di bilancio;
- h) assumere i provvedimenti formali di concessione e liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari degli interventi a bando nel rispetto dei propri ordinamenti;
- i) non alienare, cedere, dimettere né distrarre dall'uso per i quali sono stati acquisiti i beni oggetto di contributo FEP prima che siano trascorsi 5 anni dalla data dell'accertamento amministrativo finale;
- j) provvedere alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in caso di cessione anticipata di beni oggetto di finanziamento, anche nell'ipotesi di preventiva autorizzazione da parte della Regione;
- k) evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL;
- l) verificare la regolare esecuzione delle attività e dei progetti finanziati nell'ambito del PSL;
- m) sottoporre alla Regione eventuali varianti al PSL in conformità a quanto previsto al successivo art. 7;
- n) costituire e mantenere per tutte le operazioni cofinanziate i relativi fascicoli ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale delle procedure e dei controlli;
- o) comunicare alla Regione l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle operazioni cofinanziate;

- p) segnalare semestralmente alla Regione lo stato di avanzamento delle azioni ed eventuali criticità, al fine della realizzazione di un continuo monitoraggio tecnico, procedurale e finanziario sull'avanzamento del PSL;
- q) comunicare tempestivamente per iscritto alla Regione ogni eventuale significativa sospensione delle attività, nonché l'esistenza di eventuali procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi inerenti a fatti o attività in qualsiasi modo correlati alla realizzazione delle azioni;
- r) effettuare i controlli di primo livello ed ex post in relazione agli interventi a bando;
- s) mettere a disposizione, su richiesta della Regione, dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
- q) conservare presso la propria sede legale, per la durata degli impegni sottoscritti in sede di convenzione e comunque per un periodo non inferiore al termine di cui all'art 87 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, la documentazione probatoria dell'attività realizzata;

Articolo 7

Varianti al PSL

1. Ogni variante al PSL, deve essere approvata dal GAC con le medesime modalità e nelle stesse forme di approvazione del PSL; deve inoltre essere preventivamente sottoposta alla Regione che valuta, condizionandone l'approvazione:

- la coerenza con gli obiettivi del PSL approvato;
- le implicazioni contabili e finanziarie connesse all'approvazione della variante richiesta;
- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, assegnato secondo i criteri di selezione di cui al paragrafo 16 del Bando regionale.

2. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti non sottoposte alla Regione per la preventiva approvazione, le spese cui sia stata data esecuzione non autorizzate sono considerate inammissibili e non saranno riconosciute dalla Regione.

3. Varianti relative alla proroga di termini fissati nel crono programma per l'ultimazione di ciascun intervento possono essere presentate per una sola volta per giustificato motivo e per un massimo di sei mesi e devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione che le valuta anche in relazione alla loro compatibilità con i termini fissati dalla Commissione europea.

Articolo 8

Gestione di banche dati e controlli

1. Il GAC si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione.
2. Il GAC si impegna a garantire la veridicità dei dati inseriti nel SIPA e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Il GAC si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli sulle banche dati previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

Articolo 9

Garanzie nell'attuazione del PSL

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, la Regione ed il GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'Erario Nazionale.
2. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al GAC per attività svolte in esecuzione della delega oggetto della presente Convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico della Regione, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa nei confronti del GAC, fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

Articolo 10

Principio di leale collaborazione

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della presente Convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente Convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Articolo 11

Risoluzione della Convenzione

1. In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività ivi previste, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine indicato nell'apposita diffida scritta ad adempiere della Regione, la presente Convenzione si intende risolta di diritto. In tal caso, la Regione procederà, con apposito provvedimento, al recupero delle eventuali somme erogate e non dovute nonché di ulteriori somme in relazione all'interesse della Regione al riconoscimento delle attività già svolte.
2. È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Regione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

Articolo 12

Divieto di cessione della Convenzione e dei crediti

1. Il GAC non può cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente Convenzione né i crediti da essa derivanti.

Articolo 13

Tutela e rinunzie

1. Il mancato o ritardato esercizio, totale o parziale, da parte della Regione di un qualsivoglia diritto od azione derivante dalla presente Convenzione non costituisce rinuncia a tali diritti o a tali azioni.
2. I diritti e le azioni previsti nella presente Convenzione non escludono altri diritti o azioni previsti dalla legge.

Articolo 14

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d), del Reg. (CE) n. 498/2007.
2. I GAC sono designati a Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e con le modalità definite nell'Appendice 5 della

deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e dovranno attenersi agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15

Modifiche ed integrazioni della Convenzione

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie alla presente Convenzione, anche al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale di riferimento, devono essere concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 16

Comunicazioni

1. Per qualunque comunicazione relativa alla presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio nei rispettivi indirizzi di seguito indicati:

- Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie – Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali, Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna;

- Gruppo Azione Costiera _____

Via _____.

2. Ciascuna Parte può modificare il domicilio eletto, purché nel territorio italiano, dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R.

Articolo 17

Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 18

Registrazione

1. La presente Convenzione, redatta in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro, previste dalla normativa vigente.

Bologna, li _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATS GAC

Il Referente regionale dell'A.d.G.

Il Legale rappresentante del Capofila

del P.O. FEP 2007 – 2013

Provincia di _____

dott. _____

dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente, avendone piena conoscenza, il contenuto dei seguenti articoli della presente Convenzione: Art. 2 (Oggetto e durata della Convenzione), Art. 4 (Funzioni delegate), Art. 5 (Responsabilità ed obblighi della Regione), Art. 6 (Responsabilità ed obblighi del GAC), Art. 7 (Varianti al PSL), Art. 8 (Gestione di banche dati e controlli), Art. 9 (Garanzie nell'attuazione del PSL), Art. 11 (Risoluzione della Convenzione), Art. 12 (Divieto di cessione della Convenzione e dei crediti), Art. 13 (Tutela e rinunzie); Art. 14 (Informativa sul trattamento dei dati), Art. 15 (Modifiche e integrazioni della Convenzione), Art. 17 (Foro competente).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATS GAC

Il Referente regionale dell'A.d.G.

Il Legale rappresentante del Capofila

del P.O. FEP 2007 – 2013

Provincia di _____

dott. _____

dott. _____